Affissa all'Albo Pretorio
il - 4 LUG. 2017
n. _____

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)

ORD. N. 58 DEL 4 LUG. 2017

Oggetto: Divieto di intrattenimenti musicali dal 4 al 10 luglio 2017, in concomitanza con i Festeggiamenti del Santissimo Crocefisso.

IL SINDACO

Vista la Circolare della Questura che fornisce le direttive operative circa lo svolgimento degli eventi pubblici e privati all'aperto che comportano un notevole afflusso di persone
Visto il verbale della Commissione di Pubblico spettacolo tenutasi nella giornata di lunedì 3 luglio 2017
Premesso si ritiene opportuno e necessario prevenire i livelli di inquinamento acustico;
Che, pertanto, negli ambiti territoriali oggetto della presente ordinanza, si ritiene ineludibile l'adozione di un provvedimento che, nel periodo di tempo compreso tra il 4 luglio ed il 10 luglio, in occasione dei Festeggiamenti per il Santo Crocefisso, vieti in concomitanza con gli spettacoli previsti gli intrattenimenti musicali tenuti dai locali di Ps per evitare il superamento delle soglie stabilite dal piano di zonizzazione acustica;
Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");
Viste, per le norme del settore del commercio:
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";
la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss. mm. ii. "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche";
la Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato";

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

che non sarà possibile organizzare a vario titolo intrattenimenti musicali esterni o interni ai locali di Ps, **nei giorni dal 4 al 10 luglio 2017 nelle seguenti aree: Centro Storico, Via Po, via Napoli, via Verdi, Piazza XX Settembre, via San Giuseppe, via Garibaldi.**

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 fino ad € 500,00. La determinazione della cifra oblabile in misura ridotta è rimessa alla giunta comunale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della L. n.689/1981 così come modificato dall' art. 6/bis della L. n. 125/2008 di conversione del D.L. n. 92/2008. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma3, della legge citata. La presente ordinanza verrà comunicata alla prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell' art. 54, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Il presente provvedimento, reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, ha validità nel periodo compreso tra il 4 luglio ed il 10 luglio ed è immediatamente esecutivo

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 4.7.2017

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Provincia Frosinone

Il Sindaco
Vincenzo Quadrini